

Informativa per la clientela di studio

N. 97 del 13.06.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: versamento imposte UNICO 2012

*Si sta per avvicinare la scadenza del versamento delle imposte scaturenti dalla **dichiarazioni dei redditi** per l'anno d'imposta 2011 – Unico 2012.*

Riepiloghiamo di seguito i termini di versamento, alla luce della proroga che è stata concessa con il Decreto del 6 giugno 2012 e la possibilità del contribuente di rateizzare gli importi a debito di Unico.

Particolare attenzione va posta sul calcolo della maggiorazione dello 0,40% in sede di versamento di debiti tributari compensati con eventuali crediti.

I termini di versamento

Soggetti Irpef

Tutti i **versamenti** a saldo risultanti dal modello Unico 2012 e quelli relativi al primo acconto devono essere effettuati entro il **9 luglio 2012 con la proroga**. Possono tuttavia essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista (entro il **20 agosto 2012**) con applicazione di una maggiorazione dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Soggetti Ires

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

N.B. Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare il bilancio.

La possibilità di rateizzare

L'art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, prevede la possibilità di rateizzare i versamenti di saldo e l'eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d'imposta in un definito numero di **rate** a scelta del contribuente.

L'opzione per il pagamento rateale e l'indicazione del numero di rate è effettuata in occasione del primo versamento con il Mod. F24.

Nel modello di pagamento F24 deve essere indicato, relativamente a ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato "rateazione" sia la rata che si sta versando, sia il numero di rate prescelto (ad esempio, se si versa la prima di sei rate, si deve indicare "0106").

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi non vanno cumulati con l'imposta, ma versati con il loro apposito codice tributo.

I contribuenti (con esercizio coincidente con l'anno solare) che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (quest'anno **9 luglio 2012**), ovvero entro il 18 luglio 2012 (**20 agosto 2012** quest'anno) con la maggiorazione dello 0,40%.

Le **rate successive** vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese con applicazione degli interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento.

VERSAMENTO alla prima scadenza		
Rate	scadenza	interessi
1	09 luglio 2012	
2		0,31%
3		0,64%
4		0,97%
5		1,30%
6		1,63%

VERSAMENTO con la maggiorazione dello 0,40%		
Rate	scadenza	interessi
1	20 agosto 2012	
2		0,31%
3		0,64%
4		0,97%
5		1,30%

La maggiorazione dello 0,40% non va calcolata sul debito compensato

In caso di compensazione di debiti con crediti dell'Unico 2012:

- ❖ se i **crediti superano i debiti**, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta.

❖ nel caso in cui i **debiti dell'Unico 2012 siano superiori ai crediti**, lo 0,40% si applica sulla differenza.

Questo è il risultato di quanto previsto dal **decreto del 6 giugno** che ha prorogato i termini per i versamenti di Unico 2012 (**9 luglio 2012**, anziché 18 giugno 2012 senza maggiorazione, dal 10 luglio 2012 al **20 agosto 2012** con la maggiorazione dello 0,4 %).

Esempio

Il contribuente decide di differire il versamento del saldo Iva 2011 di 50.000 euro al termine di versamento delle imposte di Unico (20 agosto 2012) e utilizza nell'F24 in compensazione il credito Irpef di 20.000 euro scaturente da Unico 2012.

La maggiorazione, **dell'1,20%** per lo slittamento **dal 17 marzo al 9 luglio 2012** e dello **0,40%** per l'ulteriore differimento **dal 10 luglio al 20 agosto 2012**, deve essere calcolata solo sulla differenza di 30.000 euro.

In questo caso, il contribuente, sulla differenza a debito Iva 2011 di 30.000 euro, deve aggiungere la maggiorazione dell'1,20% dovuta per il differimento dal 17 marzo al 9 luglio 2012. Sull'importo di 30.360 euro, cioè sui 30.000 euro aumentati del 1,20%, calcola un altro 0,40% dovuto per l'ulteriore spostamento dal 10 luglio al 20 agosto 2012.

INTERESSI DA VERSAMENTO IN UNICO = $30.000 * 1,20\% = 360$ euro

VERSAMENTO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% = $30.360 * 0,40\% = 121,44$ euro.

Lo 0,40% su 30.360 euro è uguale a 121,44 euro. In totale, il contribuente, che paga dal 10 luglio al 20 agosto 2012, dovrà perciò versare **30.481,44 euro**, che indica nella sezione erario del modello F24 con il codice 6099, anno di riferimento 2011.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6099	0101	2011	30.360,00		
		1668			121,44		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					30.481,44	B	
						0,00	
							SALDO (A-B)
							30.481,44

Per la compensazione eseguita del credito Irpef di 20.000 euro con l'Iva, presenta anche un altro modello F24 a saldo zero, indicando lo stesso importo di 20 mila euro nella sezione erario, sia nella colonna "importi a debito versati", codice 6099 Iva, anno 2011, sia nella colonna "importi a credito compensati", codice 4001 Irpef, anno 2011.

SEZIONE ERARIO						
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6099	0101	2011	20.000,00	
		4001	0101	2011		20.000,00
codice ufficio	codice atto					
				TOTALE A	20.000,00 B	20.000,00
						SALDO (A-B)
						0,00

La maggiorazione dello 0,40% "scompare" invece nel caso in cui il contribuente, che differisce il pagamento del saldo Iva 2011, **ha crediti da Unico 2012 superiori al debito Iva 2011.**

Può essere il caso del contribuente che ha un saldo Iva 2011 a debito di 35.000 euro e un credito Irpef da Unico 2012 di 50.000 euro: **egli non deve alcuna maggiorazione sul debito Iva di 35.000 euro.**

Presenta il modello F24 a saldo zero, indicando lo stesso importo di 35.000 euro nella sezione erario, sia nella colonna "importi a debito versati", codice 6099 Iva, anno 2011, sia nella colonna "importi a credito compensati", codice 4001 Irpef, anno 2011.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....